

16 marzo 2017

CIRCOLARE N. 5/2017

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Avvio dell'operatività della Sezione a favore di imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati

Si comunica l'avvio dell'operatività della Sezione del Fondo istituita ai sensi dell'art. 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con risorse pari a € 3 milioni annui. I criteri e le modalità per la concessione delle garanzie sono stabilite dal successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

Le nuove misure si applicano ai seguenti soggetti beneficiari, indipendentemente dai limiti dimensionali (sono pertanto comprese le grandi imprese):

- imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
 - a) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
 - b) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
- imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
- cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia.

Ai soggetti beneficiari sopra elencati si applicano le seguenti misure:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- la garanzia diretta è concessa fino a un importo massimo garantito di € 2.500.000 e fino all'80% dell'operazione finanziaria per tutte le tipologie di operazioni;
- la controgaranzia è concessa fino ad un importo massimo garantito di € 2.500.000 di euro e fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80%, per tutte le tipologie di operazioni.

Le garanzie della Sezione non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi a valere sulla Sezione del Fondo crescita di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale del 4 novembre 2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 208/2015, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa beneficiaria, è tenuto a rimborsare al Fondo gli importi liquidati dalla Sezione del Fondo di garanzia, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.

La presente circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale

Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia